



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Abba-Ballini"

Via Tirandi, 3 - 25128 Brescia - Tel. 030 307332 - 030 393363

www.abba-ballini.edu.it - info@abba-ballini.edu.it - bstd15000l@pec.istruzione.it



LINEE GUIDA DAD- CRITERI DI VALUTAZIONE E SVOLGIMENTO SCRUTINI

Criteria per l'attribuzione del voto nelle discipline in sede di scrutinio

I criteri generali per la valutazione disciplinare previsti dal PTOF vigente sono estesi alla Didattica a Distanza in conformità con l'art. 87 c. 3ter della Legge n. 24 del 27 aprile 2020.

Detti criteri consentono di rilevare con un voto sintetico il livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livello	Giudizio	Voto
1	nullo	1-2
	gravemente insufficiente	3-4
2	Insufficiente	5
3	sufficiente	6
4	discreto	7
	buono	8
5	ottimo	9
	eccellente	10

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LIVELLI E PRESTAZIONI PER OBIETTIVI

conoscenza	1	Non mostra alcuna conoscenza
	2	Mostra conoscenze frammentarie e superficiali
	3	Mostra una conoscenza completa ma non approfondita
	4	Mostra una conoscenza completa e approfondita
	5	Mostra una conoscenza completa, coordinata e approfondita

comprensione	1	Commette gravi errori
	2	Commette errori anche nello svolgimento di compiti semplici
	3	Non commette errori nello svolgimento di compiti semplici
	4	Svolge compiti complessi, ma incorre in imprecisioni
	5	Svolge compiti anche complessi senza errori o imprecisioni

applicazione	1	Non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove
	2	Applica le conoscenze in compiti semplici ma commette errori
	3	Applica le conoscenze in compiti semplici senza errori
	4	Applica contenuti e procedure in compiti complessi con imprecisioni
	5	Applica correttamente procedure e conoscenze in problemi nuovi

analisi	1	Non è in grado di effettuare analisi
	2	Effettua analisi parziali
	3	Effettua analisi complete ma non approfondite
	4	Effettua analisi complete ed approfondite ma con aiuto

	5	Distingue gli elementi di un insieme e stabilisce tra essi relazioni
--	---	--

sintesi	1	Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite
	2	Effettua sintesi parziali ed imprecise
	3	Sintetizza le conoscenze ma deve essere guidato
	4	Effettua sintesi autonome con incertezze
	5	Organizza in modo autonomo e completo conoscenze e procedure

valutazione	1	Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato
	2	Se sollecitato e guidato effettua valutazioni non approfondite
	3	Se sollecitato e guidato effettua valutazioni approfondite
	4	Effettua valutazioni autonome pur se parziali e non approfondite
	5	Valuta autonomamente, in modo completo ed approfondito

I docenti procederanno con la traduzione in un unico voto sommativo complessivo in decimi, utilizzando l'intera scala di valutazione, degli elementi di valutazione derivanti dalle valutazioni formative adeguatamente documentati. Terranno altresì conto di riscontri numerici derivanti da eventuali valutazioni sommative in itinere acquisite attraverso le prove di verifica effettuate.

Criteri per la valutazione del comportamento

I criteri previsti per la valutazione del comportamento sono estesi anche alle attività didattiche a distanza per la cui osservazione i docenti terranno conto del vigente Regolamento di istituto e della Netiquette per la didattica a distanza di cui al documento Linee guida didattica a distanza- Aspetti generali.

	CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
10	Se lo studente 1. Stabilisce relazioni corrette con compagni e insegnanti, 2. Partecipa in modo costruttivo e corretto alla conduzione delle lezioni in presenza o a distanza 3. Si attiva in modo responsabile nella realizzazione di attività disciplinari e interdisciplinari 4. E' regolare e puntuale nella frequenza, in particolare in occasione di momenti di verifica 5. E' preciso nella gestione degli impegni scolastici (esegue i compiti assegnati, porta il materiale ecc...) 6. Nell'attività di PCTO ha riportato le valutazioni massime nelle competenze trasversali di puntualità, rispetto regole, utilizzo delle risorse e collaborazione con il gruppo
9	Qualora uno degli obiettivi su indicati non risulti raggiunto
8	Qualora più di uno degli obiettivi su indicati non risulti raggiunto
7	Qualora lo studente sia incorso in una o più delle seguenti situazioni: 1. sia stato sanzionato con una nota sul registro e non abbia modificato il proprio comportamento 2. si distrae con facilità durante le lezioni sia in presenza che a distanza 3. mostri scarso interesse e poca responsabilità nell'attività scolastica sia individuale che di gruppo 4. trascuri con facilità i propri compiti: non esegua i compiti assegnati, dimentichi con facilità il materiale, si assenti frequentemente in particolare in occasione di momenti di verifica 5. abbia riportato un numero elevato di ritardi brevi 6. sia stato ammesso più volte senza badge o si sia presentato spesso in ritardo alla DAD 7. Nell'attività di PCTO abbia riportato la valutazione di non adeguatezza in una o più

	competenze trasversali 8. Abbia fatto registrato più assenze ingiustificate
6	Qualora lo studente abbia riportato: 1. un elevato numero di note sul registro o si sia reso responsabile di episodi di particolare gravità verso compagni e/o gli insegnanti nelle lezioni in presenza o a distanza o nell'attività di PCTO 2. un numero di assenze non adeguatamente motivate vicino al 25% del totale dei giorni in presenza, a distanza o durante il PCTO
5	Tale situazione potrebbe ad esempio verificarsi in occasione di: 1. Offese particolarmente gravi alla persona ed al ruolo del personale della scuola durante le attività didattiche in presenza, a distanza o delle aziende ospitanti in PCTO 2. Gravi e ripetuti comportamenti che offendono volutamente persona e convinzioni di altri Studenti o persone delle aziende ospitanti 3. Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi, anche durante l'attività di PCTO 4. Episodi che turbando il regolare svolgimento della vita scolastica sia in presenza che a distanza come minacce, lesioni, atti vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti 5. Atti che comportano pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la scuola o le aziende ospitanti durante i PCTO

All'attribuzione del voto 5 in comportamento, non associandosi nel corrente a.s. la non ammissione all'anno successivo si prevederà per le classi non terminali la prescrizione all'interno del Piano di Integrazione degli Apprendimenti obbligatoriamente redatto di una delle seguenti misure:

- Attività di volontariato presso enti
- Servizi gratuiti resi ad anziani (spese, pulizie, riparazioni, ecc...)
- Lavori di pulizia e/o pitturazioni a scuola
- Produzione di elaborati che evidenzino il recupero delle competenze di cittadinanza

Criteri per svolgimento scrutini di giugno 2020

Gli scrutini verranno condotti nel rispetto della ordinanza ministeriale Prot. n. 11 del 16 maggio 2020 avente ad oggetto *la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti che prevede disposizioni in deroga rispetto a quanto previsto dal DPR n. 122/2009 e dal D.lgs. n. 62/2017 in considerazione della particolare situazione che si è determinata a causa dell'emergenza epidemiologica.*

In coerenza con il dispositivo normativo sulla valutazione si procederà, in occasione degli scrutini previsti a giugno 2020 a condurre la valutazione con buon senso ed equilibrio tenendo conto delle gravi difficoltà con le quali gli studenti hanno dovuto misurarsi in questa difficile contingenza. Sarà necessario tenere conto e verbalizzare opportunamente:

- Situazioni individuali degli studenti che possono aver reso difficoltosa la partecipazione alle attività didattiche (malattie e lutti in famiglia, difficoltà tecnologiche e di connettività, particolare sensibilità individuale, difficoltà logistiche legate ad allontanamento dal proprio contesto abitativo, ecc...)
- Situazioni legate alla classe in relazione ad assenze di docenti, a difficoltà di erogazione della DAD subite per effetto di condizioni particolari verificatesi.

Scrutini di ammissione all'esame di Stato per studenti delle classi quinte

- Tutti gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame di Stato in qualità di candidati interni
- Si prescinde dall'accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 13, c. 2 del D.lgs. n. 62/2017
- Sono fatte salve le esclusioni dallo scrutinio disposte per effetto di sanzioni irrogate sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti

art. 3, c. 1: OM Esami di Stato

“Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

*a) ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti che hanno frequentato **iscritti all'ultimo anno** di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato”.*

Art. 3, c. 3 OM Esami di Stato

“Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti?”.

- In sede di scrutinio il Consiglio di classe assegna i voti nelle discipline e in comportamento e attribuisce il credito scolastico del quinto anno procedendo altresì alla rideterminazione del credito del 3 e 4 anno alla luce delle tabelle di conversione del credito di seguito riportate
- L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'istituto

Art. 3, c. 2 OM Esami di Stato

“In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati”.

Scrutini nelle classi non terminali

- Tutti gli studenti sono ammessi alla classe successiva (a prescindere dalle valutazioni conseguite e/o dal superamento del 25% di monte ore di assenze)

Art. 4, c. 3 OM sulla valutazione

“Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento”.

- Nel verbale dello scrutinio sono riportate le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline

- I voti sono espressi in decimi utilizzando l'intera scala docimologica e sono riportati nel documento di valutazione anche i voti inferiori a 6 (le valutazioni sono espresse sotto forma di giudizio per quanto riguarda l'IRC)
- In caso di media inferiore a 6 il credito scolastico assegnato negli scrutini del terzo e quarto anno è 6 e potrà essere integrato nello scrutinio finale dell'a.s. 2020-2021

Art. 4, c. 4: OM sulla valutazione

“Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti”.

- La non ammissione dello studente all'anno successivo potrà avvenire in presenza delle seguenti condizioni:
 - Totale assenza di elementi di valutazione relativi all'alunno
 - Mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già perduranti nel primo periodo didattico e verbalizzate
 - Non imputabilità della sporadica frequenza a problemi di connettività di rete o a indisponibilità di apparecchiature tecnologiche
 - Unanimità dei consensi da parte del consiglio di classe

Art. 4, c. 6: OM sulla valutazione

“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva”.

Ciascun Consiglio di classe procederà ove necessario alla redazione dei seguenti documenti in conformità con quanto previsto dall'OM sulla valutazione:

- **Piano di Integrazione degli Apprendimenti** in cui il Consiglio di classe precisa per ciascuna disciplina i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento che non sono stati affrontati e che necessitano di approfondimento (in conformità con le determinazioni generali assunte in sede di Dipartimenti disciplinari)
- **Piano di apprendimento individualizzato** previsto dall'art. 4, c. 5 per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di insufficienze o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati: contiene per ciascuna disciplina l'indicazione degli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le strategie da mettere in atto per il conseguimento. Il Piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Art. 6, c.1 OM sulla valutazione

“Per gli alunni ammessi alla classe successiva e nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto

legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale”.

Art. 6, c.2 OM sulla Valutazione

“I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti”

Art. 6, c. 3 OM sulla valutazione

“Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”

Art. 6, c. 4 OM sulla valutazione

“Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021”

Art. 6, c. 5 OM sulla valutazione

“Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali”

Art. 6, c. 6 OM sulla Valutazione

“Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche e nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nonché tra la scuola secondaria di primo e la scuola secondaria di secondo grado, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. Qualora vi siano obiettivi di apprendimento non pienamente conseguiti in una o più discipline, l’alunno è accompagnato, oltre che dai documenti di valutazione, dalla trasmissione del piano di apprendimento individualizzato”

Attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico per le classi non terminali è attribuito secondo l’art. 15, c. 2 del D.lgs. n. 62/2017 che rinvia alla tabella di cui all’allegato A) applicando i criteri già descritti nel PTOF vigente estesi alla DAD:

Media dei voti	Fasce di credito 3 anno	Fasce di credito 4 anno	Fasce di credito 5anno
M<6	6	6	7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6<M≤7	8-9	9-10	10-11
7<M≤8	9-10	10-11	11-12
8<M≤9	10-11	11-12	13-14
9<M≤10	11-12	12-13	14-15

Qualora nelle classi terze e quarte la media dei voti dello studente sia inferiore a 6 si attribuisce un credito pari a 6 fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale dell’a.s. 2020-2021 all’esito del Piano di Apprendimento Individualizzato. Tale possibilità è attribuita anche agli studenti ammessi con media maggiore di 6 con Piano di Apprendimento Individualizzato.

Il credito scolastico per gli studenti delle classi quinte è riconvertito e attribuito secondo le tabelle allegare all’OM sugli esami di Stato e di seguito riportate:

Tabella A) di conversione del credito conseguito in classe 3		
Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

Tabella B) di conversione del credito conseguito in classe 4	
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

Tabella C) di attribuzione del credito di classe quinta	
M<5	9-10
5≤M<6	11-12
M=6	13-14
6<M≤7	15-16
7<M≤8	17-18
8<M≤9	19-20
9<M≤10	21-22

Tabella D) Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato		
Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
M<6	---	---

M=6	11-12	12-13
6<M≤7	13-14	14-15
7<M≤8	15-16	16-17
8<M≤9	16-17	18-19
9<M≤10	17-18	19-20

Per l'attribuzione del credito scolastico si terrà conto dei seguenti criteri già contenuti nel PTOF 2019-2022:

- a) Media dei voti conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico, ivi compresa la valutazione relativa al comportamento

Si procederà all'assegnazione dell'estremo superiore della banda di oscillazione del credito se lo studente è ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato senza insufficienze e in presenza di almeno due delle seguenti condizioni:

- a) Assiduità della frequenza (sia in presenza che a distanza)
 b) Interesse e impegno (sia in presenza che a distanza)
 c) Partecipazione ad attività integrative (sia in presenza che a distanza)
 d) Crediti formativi (secondo quanto previsto dal PTOF vigente)

In caso di ammissione con insufficienza si attribuirà l'estremo inferiore della banda di oscillazione fatta salva la possibilità di integrare il credito al termine dell'a.s. 2020-2021 ai sensi dell'art. 4, c. 4 OM sulla valutazione.

Gli scrutini nell'Istruzione degli Adulti

Il credito scolastico per le classi terminali dell'Istruzione degli Adulti è calcolato con il metodo descritto dal comma 8 dell'art. 10 dell'OM sugli Esami di Stato di seguito riportato utilizzando come riferimento le tabelle B) e C) riportate sopra per le classi terminali dei corsi diurni gestite con il metodo del raddoppio.

Art. 10, c. 8 OM Esami di Stato

“Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti.

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti”.

Gli scrutini per le valutazioni intermedie previste al termine del primo e del terzo anno di frequenza dell'IDA sono effettuati al termine dell'emergenza epidemiologica anche in modalità telematica e comunque entro l'inizio dell'a.s. 2020-2021.

Art. 7, c. 3 OM sulla valutazione

“Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in due annualità dei percorsi di cui al comma 2, gli scrutini relativi alla valutazione intermedia si svolgono anche in modalità telematica al termine dell'emergenza epidemiologica e entro l'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021”

Gli scrutini delle classi seconde e quarte, ossia gli scrutini conclusivi del primo e del secondo periodo didattico, si svolgono secondo le disposizioni previste per le classi non terminali dei corsi diurni con la particolarità, in relazione all'attribuzione del credito con riguardo alla classe quarta, del raddoppio del credito rispetto a quello attribuito secondo la tabella del corso diurno e dunque con l'utilizzo della seguente tabella:

Media dei voti	Fasce di credito 4 anno
$M < 6$	12
$M = 6$	16-18
$6 < M \leq 7$	18-20
$7 < M \leq 8$	20-22
$8 < M \leq 9$	22-24
$9 < M \leq 10$	24-26

Criteria da adottare in sede di scrutinio finale in caso di assenza o insufficienza di elementi di giudizio in una o più discipline

1. Nel caso in cui uno studente, a conclusione del 1^o o del 2^o anno, presenti elementi di valutazione in numero non congruo in una o più discipline, oppure non sia disponibile alcun elemento di valutazione, è possibile, in sede di scrutinio finale, impiegare la voce “Non Classificato” (NC).
2. Nel caso in cui uno studente, a conclusione del 3^o, del 4^o o del 5^o anno, presenti elementi di valutazione in numero non congruo in una o più discipline, il/i docente/i formula/no comunque, in sede di scrutinio, una motivata proposta di voto, sulla base della quale il consiglio di classe provvede successivamente all'attribuzione del voto decimale; nel caso, invece, di assoluta assenza di elementi di valutazione, anche solo formativa, relativi al periodo di didattica a distanza, e di valutazioni sommative relative al periodo di attività didattica in presenza mancanti o in numero insufficiente, il consiglio di classe, in sede di scrutinio, in applicazione della griglia di valutazione delle discipline allegata al PTOF e richiamata nel documento “Linee guida didattica a distanza- Criteri di valutazione e conduzione degli scrutini” associa alla situazione il giudizio nullo e vi fa corrispondere il voto 2 (due); resta ferma la possibilità, per il consiglio di classe, di rivalutare motivatamente, in sede di scrutinio dell'a.s. 2020/21, il credito scolastico attribuito al termine dell'a.s. precedente.

Schema di Piano di Integrazione degli Apprendimenti (della classe)**Piano di Integrazione degli Apprendimenti**

del Consiglio di classe

Disciplina	Nuclei fondamentali		Obiettivi di apprendimento	
	da affrontare	da approfondire	da affrontare	da approfondire

Schema di Piano di Apprendimento Individualizzato (per singolo alunno e disciplina)**Piano di apprendimento individualizzato**

previsto dall'art. 4, c. 5

per l' alunno.....

ammesso alla classe in presenza di insufficienze o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati

Disciplina	Contenuti/ obiettivi da conseguire	Contenuti/ obiettivi da consolidare	Strategie/ modalità

Clausole finali

Il Collegio docenti si riserva la facoltà di rettificare il presente documento qualora disposizioni di legge o atti amministrativi del Ministero dell'Istruzione contenessero disposizioni contrastanti.

Il Collegio docenti si impegna a conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 ad emendare e/o integrare il documento in relazione alla necessità di adottare eventuale didattica a distanza o didattica mista anche in relazione all'a.s. 2020-2021.

Documento approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 20 maggio 2020 ed emendato dal Collegio dei docenti nella seduta del 3 giugno 2020